

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 303/A

ERRATA CORRIGE AL C.U. N° 299/A DEL 14 GIUGNO 2021

A seguito di alcuni refusi si pubblica nuovamente il testo del provvedimento come deliberato dal Consiglio Federale del 9 giugno 2021.

PUBBLICATO IN ROMA IL 16 GIUGNO 2021

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

Il Consiglio Federale

- nella riunione del 9 giugno 2021;
- visto il Comunicato Ufficiale n. 250/A del 21 maggio 2021;
- vista la richiesta avanzata dalla Lega Nazionale Professionisti Serie B diretta ad ottenere, per le società ad essa associate, il rinvio per una stagione sportiva della introduzione del “Massimale” di cui al punto 18 del citato Comunicato Ufficiale;
- ritenuto, peraltro, necessario prevedere che anche le Società di Serie B si dotino per la stagione sportiva 2021/2022 di un sistema che favorisca il contenimento del costo degli emolumenti dei tesserati;
- valutata la proposta della Lega Nazionale Professionisti Serie B di adottare a tal fine, per la stagione sportiva 2021/2022, il rapporto “Emolumenti lordi/Valore della Produzione” previsto dal Codice di autoregolamentazione della Lega Nazionale Professionisti Serie B;
- ravvisato necessario stabilire le modalità di applicazione del suddetto rapporto, anche sotto il profilo delle sanzioni da applicare, in caso di mancata osservanza;
- ritenuto opportuno evidenziare sin d’ora che, in ogni caso, le società di Serie B, nelle stagioni sportive 2022/2023 e 2023/2024, dovranno adeguarsi alla norma programmatica riportata a pag. 16 del Comunicato Ufficiale n. 250/A del 21 maggio 2021;
- visto l’art. 27 dello Statuto Federale

h a d e l i b e r a t o

di emanare, per la sola stagione sportiva 2021/2022, le seguenti disposizioni:

a) al fine di agevolare una politica di contenimento del costo degli emolumenti dei tesserati, il cosiddetto “Massimale” regolato dal punto 18 del Comunicato Ufficiale n. 250/A del 21 maggio 2021 è sostituito, per le società di Serie B, dal sistema del rapporto “Emolumenti lordi/Valore della Produzione” (E/VP), di cui all’allegato A);

b) in caso di mancato rispetto della misura dell’E/VP fissato nell’allegato A), la società inadempiente deve provvedere al deposito della garanzia integrativa o alla copertura dello sforamento del rapporto E/VP con le modalità individuate nel medesimo allegato A). Il mancato deposito della garanzia integrativa o la mancata copertura dello sforamento entro il termine perentorio del 23 marzo 2022, ferme le ulteriori previsioni del Codice di Autoregolamentazione, costituisce illecito disciplinare ed è sanzionato, su deferimento della Procura federale, dagli Organi della Giustizia Sportiva con l’ammenda non inferiore al 20% dell’importo da garantire o da coprire.

Resta inteso che le società di Serie B, nelle stagioni sportive 2022/2023 e 2023/2024, dovranno adeguarsi alla norma programmatica riportata a pag. 16 del Comunicato Ufficiale n. 250/A del 21 maggio 2021.

Limite agli emolumenti complessivi dei calciatori e allenatori addetti alla prima squadra – Modalità di copertura dello Sforamento E/VP

1. Le società associate alla Lega Nazionale Professionisti Serie B (“**Lega**”) possono corrispondere ai propri calciatori e allenatori addetti alla prima squadra emolumenti lordi il cui ammontare non superi il 70% dei ricavi/proventi della produzione caratteristica, esclusi i ricavi/proventi derivanti da (i) cessione temporanea dei diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori, (ii) plusvalenze derivanti dalla cessione dei diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori, (iii) sopravvenienze attive (“**Valore della Produzione**”).

2. Ai fini della composizione del rapporto di cui all’articolo che precede (“**Rapporto E/VP**”), gli emolumenti lordi dei calciatori e allenatori addetti alla prima squadra sono costituiti da:

2.1) emolumenti fissi lordi relativi alla stagione sportiva 2021/2022;

2.2) premi lordi individuali riferiti a risultati individuali relativi alla stagione sportiva 2021/2022, depositati ai sensi delle norme vigenti;

2.3) premi lordi individuali riferiti a risultati di squadra relativi alla stagione sportiva 2021/2022, depositati presso la Lega ai sensi delle norme vigenti;

2.4) i corrispettivi (fissi, variabili e premiali) dei contratti di sfruttamento del diritto di immagine relativi alla stagione sportiva 2021/2022, anche se stipulati con società o soggetti terzi rispetto ai calciatori e allenatori addetti alla prima squadra, per l’importo eccedente il 10% del valore complessivo dell’intero ammontare degli emolumenti lordi corrisposti dalla società nella stessa stagione sportiva.

3. Nei contratti di prestazione sportiva, i premi individuali riferiti ai risultati individuali e/o di squadra devono essere sempre quantificati, indicando, per ciascuno di essi, l’ammontare massimo che può essere corrisposto ai calciatori e allenatori addetti alla prima squadra. Per la determinazione dell’ammontare degli emolumenti lordi, ai fini del presente articolo, si tiene conto del 50% dell’importo massimo dei corrispettivi premiali eventualmente previsti dall’accordo di prestazione sportiva o da accordi accessori (ivi inclusi accordi per l’utilizzo e sfruttamento dell’immagine, accordi promo-pubblicitari, opzioni, prelazioni e, per la sola parte eccedente il limite di Euro 15.000,00, rimborsi forfettari delle spese, indennità, ecc.) solo in quanto riferiti ai risultati individuali o di squadra di seguito previsti (rispettivamente “**Risultati Individuali**” e “**Risultati di Squadra**”). Ove non riferibili ai Risultati Individuali o ai Risultati di Squadra, i medesimi corrispettivi premiali verranno computati al 100% dell’importo massimo.

3.1.A) Risultati Individuali:

- Presenze: per i calciatori Under 21 in misura minima pari a 5 presenze in gare ufficiali con minutaggio minimo pari a 20 (venti) minuti/gara, per i calciatori Over 21 in misura minima pari a 15 presenze in gare ufficiali con minutaggio minimo pari a 20 (venti) minuti/gara;
- Reti: in misura minima pari a 3 reti in gare ufficiali;
- Assist: in misura minima pari a 3 assist in gare ufficiali;
- Rigori Parati: in misura minima pari a 3 rigori parati in gare ufficiali.

Per ciascuno dei risultati qui elencati dovrà essere previsto un importo determinato.

I premi di cui all’elenco che precede tra loro cumulabili sono tra loro sommati, mentre tra i premi non cumulabili prevale il premio maggiore.

In tutti i casi il calcolo avverrà a priori e quindi indipendentemente dall’effettivo conseguimento dei premi medesimi.

I premi di cui all'elenco che precede possono essere previsti in via alternativa purché la misura minima complessiva non sia inferiore alla somma della misura minima riferibile a ciascun Risultato Individuale (ad es. "6 gol e/o assist").

I premi, di qualsiasi tipo, dovranno sempre prevedere l'ammontare massimo che può essere corrisposto. Non saranno pertanto ammesse pattuizioni di premi conseguibili in misura non prevedibile (ad es. una determinata somma a "ogni presenza", a "ogni rete", a "ogni rigore procurato", a "ogni rigore segnato", a "ogni fallo subito" etc.). Se, in tali casi, è previsto un numero massimo di eventi (ad es. una determinata somma a "ogni rete, fino ad un massimo di 30 reti") o un importo massimo (ad es. una determinata somma a "ogni rete, fino ad un massimo di Euro 50.000"), rispettivamente si moltiplicherà il premio unitario per tale numero massimo o si quantificherà il premio nella somma massima. Se, in tali casi, non è previsto un numero massimo di eventi o un importo massimo, ove si tratti di una determinata somma a "ogni presenza" si moltiplicherà il premio unitario per il numero di gare ufficiali ancora da disputare alla data di deposito del contratto sino al termine della stagione sportiva, mentre ove si tratti di una determinata somma ad ogni evento diverso dal predetto, si moltiplicherà il premio unitario per 38.

3.1.B) Risultati di Squadra:

- Punti in classifica, in misura minima pari a 50 punti;
- Partecipazione ai play off;
- Permanenza in Serie B;
- Qualificazione ai seguenti turni di Coppa Italia: ottavi; quarti; semifinale; finale.

Si applicano in questo caso, *mutatis mutandis* ed in quanto pertinenti, le stesse regole di determinazione e calcolo previste con riferimento ai premi per Risultati Individuali.

Non saranno considerati ai fini del calcolo i corrispettivi spettanti ai calciatori quali quote individuali dei premi collettivi riconosciuti in conformità alla normativa vigente.

Per la determinazione dell'ammontare degli emolumenti lordi, ai fini del presente articolo, sono in ogni caso esclusi i premi individuali e/o di squadra relativi a:

- Premio promozione in Serie A;
- Premio vittoria Coppa Italia.

Con riferimento ai contratti conclusi in corso di stagione, i limiti e le regole relativi ai Risultati Individuali e di Squadra non subiranno variazioni, ad eccezione del Risultato Individuale riferito alle Presenze, con dimezzamento, per i contratti conclusi nel corso del Periodo dei Trasferimenti invernale, della misura minima suddetta, fermo il minutaggio minimo ivi previsto.

4. Il Valore della Produzione è determinato sulla base del bilancio al 30 giugno 2021 (anche qualora non ancora approvato) e rimane costante per tutta la stagione in corso. Per le Società il cui esercizio si chiude in altra data, il Valore della Produzione di riferimento sarà calcolato sulla base dei risultati economici aggregati dei periodi contabili corrispondenti alla stagione sportiva.

5. Alle società promosse, al termine della stagione sportiva 2020/2021, dalla Lega Pro alla Lega, viene attribuito come Valore della Produzione convenzionale il maggiore tra:

- il Valore della Produzione proprio della società neopromossa determinato sulla base del bilancio al 30 giugno 2021 (anche qualora non ancora approvato). Per le Società il cui esercizio si chiude in altra data, il Valore della Produzione di riferimento sarà calcolato sulla base dei risultati economici aggregati dei periodi contabili corrispondenti alla stagione sportiva di riferimento;

- il Valore della Produzione corrispondente al valore medio dei bilanci al 30 giugno 2020 delle società partecipanti al Campionato di Serie B nella stagione sportiva 2019/2020, escluse le retrocesse dalla Serie A (“**VP Minimo Convenzionale**”). Entro il 30 giugno 2021 la Lega comunica a tutte le società il VP Minimo Convenzionale per la stagione sportiva 2021/2022. Tale valore potrà essere adottato anche dalle società il cui Valore della Produzione risulti inferiore al “VP Minimo Convenzionale”.

6. Il Valore della Produzione può essere incrementato dal saldo attivo di conto trasferimenti derivante dalla sessione estiva di campagna trasferimenti in pagamento nella stagione sportiva 2021/2022 (né fasi intermedie della medesima finestra né pluriennali), con la specifica che ove il saldo predetto sia stato utilizzato o abbia concorso alla finalità prevista dal Titolo I, par. I, lett. C) art. 24) lett. e) del Sistema Licenze Nazionali di cui al Comunicato Ufficiale n. 252/A del 21 maggio 2021, lo stesso non potrà essere utilizzato ai fini di incremento del Valore della Produzione.

7. Le società, entro il 15 gennaio 2022, devono depositare presso la Lega apposita modulistica su cui è indicato l'ammontare del Valore della Produzione al 30 giugno 2021, eventualmente incrementato secondo quanto previsto all'articolo precedente.

8. Il prospetto deve essere sottoscritto dal legale rappresentante della società e dal soggetto responsabile del controllo contabile o dal Presidente del Collegio Sindacale o del consiglio di sorveglianza o dal revisore unico. La Lega verificherà la corrispondenza di quanto indicato nel prospetto con i dati risultanti dal bilancio depositato in Lega, nei modi e termini che seguono:

A) entro il 15 gennaio 2022, le società trasmettono alla Lega i documenti contabili (bilanci e/o semestrali pubblicati) necessari per ricostruire il Valore della Produzione al 30 giugno 2021;

B) entro il 31 gennaio 2022 la Lega calcola, sulla base dei bilanci/semestrali pubblicati, il Valore della Produzione definitivo e lo confronta con il Valore della Produzione comunicato ai sensi dell'art. 7;

C) entro il 7 febbraio 2022, completati eventuali approfondimenti con le società in caso di discrepanze riscontrate a seguito della verifica di cui al punto che precede, la Lega apporta eventuali correzioni al Valore della Produzione.

9. Per le società che nelle stagioni sportive 2019/2020 e 2020/2021 hanno partecipato, per almeno una stagione, al Campionato di Serie A, il Rapporto E/VP da rispettare è fissato nella misura del 50%, ed il Valore della Produzione è quello risultante dal bilancio relativo all'ultima stagione in cui la società era in Serie A.

10. Per le società promosse, al termine della stagione sportiva 2020/2021, dalla Lega Pro alla Lega, il Rapporto E/VP da rispettare è quello previsto all'art. 1.

11. Ai fini della verifica, per ogni società, del rispetto del Rapporto E/VP, entro il 12 febbraio 2022 la Lega invierà a ciascuna società il prospetto riepilogativo degli emolumenti fissi lordi dei calciatori e allenatori addetti alla prima squadra, come risultanti dai contratti depositati presso la Lega medesima, comprensivi dei premi individuali riferiti a risultati individuali e/o di squadra; le società sono tenute a controllare l'esattezza dei dati comunicati dalla Lega e ad integrare il prospetto ricevuto con i dati relativi ai diritti di immagine, restituendolo alla Lega sottoscritto dal legale rappresentante e dal soggetto responsabile del controllo contabile o dal Presidente del Collegio Sindacale o del consiglio di sorveglianza o dal revisore unico, entro il termine perentorio del 17 febbraio 2022.

12. La Lega provvederà a sottrarre dagli emolumenti lordi i premi individuali riferiti a risultati individuali e/o di squadra che sarebbero stati corrisposti solo se si fossero verificate condizioni non avverate o divenute nel frattempo irrealizzabili, nonché gli importi divenuti inesigibili a seguito di variazione degli emolumenti lordi previsti nei contratti di prestazione sportiva. Nel caso di cui al

presente articolo, le società sono tenute a comunicare alla Lega, entro il termine di cui all'articolo che precede, l'ammontare dei premi individuali riferiti a risultati individuali e/o di squadra da sottrarre, indicandone le ragioni. La Lega non procederà ad alcuna sottrazione di premi individuali riferiti a risultati individuali e/o di squadra ai sensi di quanto precede, in mancanza di specifica segnalazione da parte delle società interessate.

13. Ai fini dello svolgimento della verifica del rispetto del Rapporto E/VP, si terrà conto di accordi relativi ai valori degli emolumenti lordi previsti nei contratti di prestazione sportiva depositati entro il termine perentorio del 7 febbraio 2022.

14. Nel caso in cui una società non depositi presso la Lega i prospetti di cui ai commi 7 e 11 che precedono entro i termini previsti, la Lega informerà la società circa il mancato rispetto del relativo termine, intimandola a provvedere all'invio dei prospetti entro i successivi 5 giorni. Nel caso di mancato rispetto di quest'ultimo termine da parte della società, la Lega provvederà a verificare il rispetto del Rapporto E/VP in via autonoma.

15. La Lega, entro il 21 febbraio 2022, ovvero entro il termine ultimo nell'ipotesi di cui all'art. 14, verificherà il rispetto del Rapporto E/VP e comunicherà alle società a mezzo PEC:

- l'ammontare eccedente il Rapporto E/VP ("**Sforamento E/VP**");
- su espressa richiesta della società, l'ammontare della quota accantonabile, prudenzialmente calcolata, delle risorse economiche spettanti alla società interessata ("**Quota Risorse Accantonabili**");
- su espressa richiesta della società, l'ammontare dei crediti relativi al saldo attivo disponibile, ovvero non utilizzato ai sensi dell'art. 6 che precede, ove non ceduto a terzi a qualsiasi titolo, del conto trasferimenti della società esigibile nella stagione sportiva in corso ("**Saldo Attivo Conto Trasferimenti**").

16. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui all'art. 15 da parte della Lega, la società dovrà, alternativamente:

A) depositare presso la Lega una garanzia bancaria a prima richiesta a favore della Lega medesima, per un importo pari allo Sforamento E/VP, emessa da banche che figurino nell'Albo delle Banche tenuto dalla Banca d'Italia;

B) depositare presso la Lega una garanzia assicurativa a prima richiesta a favore della Lega medesima, per un importo pari allo Sforamento E/VP, emessa da società assicurative che B1) siano iscritte nell'Albo IVASS; B2) siano autorizzate all'esercizio del ramo 15 (cauzioni) di cui all'art. 2, comma 3 del Codice delle assicurazioni private. B3) abbiano un rating minimo Baa2, se accertato da *Moody's* o BBB se accertato da *Standard & Poor's* o BBB se accertato da *Fitch* ed abbiano pubblicato il documento SFCR con indice di solvibilità non inferiore a 1,3. Il rating deve essere detenuto direttamente dalla società emittente la fideiussione; B4) in assenza del documento SFCR sopra richiamato, abbiano un rating minimo A3 se accertato da *Moody's* o A- se accertato da *Standards & Poor's* o A- se accertato da *Fitch* ovvero "*Good*" se accertato dall'agenzia *A.M. Best Rating*. Il rating deve essere detenuto direttamente dalla società emittente la fideiussione;

C) depositare presso la Lega una garanzia a prima richiesta a favore della Lega medesima, per un importo pari allo Sforamento E/VP, emessa da società iscritte all'Albo Unico ex art. 106 TUB che abbiano un capitale sociale non inferiore a euro 100.000.000,00.

Nel caso in cui la garanzia a favore della Lega sia stata emessa e sottoscritta digitalmente, le società dovranno depositare la stessa, mediante posta elettronica certificata, allegando il documento sottoscritto digitalmente.

Il modello tipo della garanzia sarà reso noto dalla Lega.

L'accettazione della garanzia è subordinata alla assenza di contenziosi tra la F.I.G.C. e/o le Leghe professionistiche e l'ente emittente.

D) autorizzare la Lega a trattenere in deposito fiduciario una parte della Quota Risorse Accantonabili spettante a tale società, purché disponibile, per un importo pari allo Sforamento E/VP.

E) autorizzare la Lega a trattenere in deposito fiduciario una parte del Saldo Attivo Conto Trasferimenti spettante a tale società per un importo pari allo Sforamento E/VP.

Nel caso in cui, rispettivamente, la Quota Risorse Accantonabili o il Saldo Attivo Conto Trasferimenti siano, considerati separatamente, inferiori allo Sforamento E/VP, la società dovrà autorizzare la Lega a trattenere in deposito fiduciario entrambe le voci fino a concorrenza dello Sforamento E/VP e, se insufficienti, integrarle attraverso - alternativamente o cumulativamente - gli strumenti previsti alle lettere A), B) e C) che precedono (questi ultimi complessivamente le **“Garanzie Integrative”**).

A titolo esemplificativo, la seguente formula deve essere rispettata ai fini dell'adempimento degli obblighi previsti: Quota Risorse Accantonabili + (più) Saldo Attivo Conto Trasferimenti + (più) Garanzie Integrative $\geq$ (maggiore o uguale) Sforamento E/VP.